

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 1093

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, ZOPPI**

*Presentata il 5 dicembre 1979*

Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n° 748, per la determinazione del livello delle funzioni dei direttori generali dei ministeri

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che per effetto dell'articolo 16-ter della legge 18 marzo 1968, n° 249, aggiunto con l'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n° 775, ai consiglieri di Cassazione e qualifiche equiparate (indipendentemente dalle funzioni che svolgono) compete lo stipendio annuo lordo previsto per i funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata

A tal fine con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n° 1080 — che disciplina in concreto il trattamento economico dei magistrati — lo stipendio annuo onnicomprensivo spettante in misura definitiva ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale o equiparata fu fissato, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro, nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, in lire 10 200 000

lorde, e nelle relative tabelle fu precisato in detto ammontare lo stipendio annuo spettante ai consiglieri di Cassazione e qualifiche equiparate

Nello stesso decreto, inoltre, all'articolo 2, si è stabilito il divieto di corrispondere ai magistrati, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato ovvero dipendano da effettive prestazioni di lavoro, consentite dalle norme vigenti, le quali non costituiscono esplicitazione delle funzioni proprie dell'ordine od istituto di appartenenza

Intervenuta la legge sulla dirigenza statale (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n° 748), a distanza di oltre due anni si è attribuito in concreto (articolo 47) anche ai direttori

generali il trattamento stabilito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato n. 1080 del 1970, quale termine di raffronto per i magistrati, e da essi già goduto, sottolineando al successivo articolo 50 che il divieto di percepire indennità, proventi, eccetera si estende anche alle « prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza ».

Con detto provvedimento fu ribadito al primo comma dell'articolo 1 che nell'ambito delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la qualifica più elevata è quella di dirigente generale. Mentre al secondo comma dello stesso articolo « in relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune amministrazioni » furono previste anche qualifiche superiori.

Sta di fatto, però, che da sempre le funzioni di direttore generale nei singoli ministeri furono considerate al massimo livello per cui la diversa classificazione, con ripercussione sul piano economico, dei direttori generali delle aziende autonome, e dei funzionari con diversa denominazione, ma preposti ad una direzione generale, avrebbe potuto trovare giustificazione ove a questi fossero state attribuite funzioni diverse o comunque effettivamente superiori rispetto a quelle di tutti gli altri direttori generali dei ministeri. L'aver previsto un duplice livello (B e C) per funzionari con le stesse funzioni di direttore generale ha determinato le note rimozioni dei magistrati.

In relazione agli scopi cui tende la presente proposta di legge non è inopportuno considerare quanto segue:

1) per la circostanza che il direttore generale è da sempre il funzionario più elevato in grado — il massimo — operante nei ministeri, i funzionari che, oltre a svolgere le relative funzioni, rivestono anche tale qualifica non hanno purtroppo mai conseguito dal 1923 ad oggi alcun vantaggio di carriera. Soltanto a favore dei direttori generali delle poche aziende autonome — a torto od a ragione — era stato riconosciuto in questi ultimi anni un

trattamento economico differenziato. Sembra certo che il legislatore, quando ha previsto la equiparazione dei magistrati di Cassazione ai direttori generali, intendeva riferirsi ai direttori generali dei ministeri e non ad altro;

2) la stessa disposizione di legge che prevede l'onnicomprensività del trattamento economico (l'articolo 16-ter aggiunto alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, fa esplicito riferimento all'onnicomprensività contemplata dall'articolo 16-bis, lettera a), per i direttori generali ha avuto — in sede di emanazione dei provvedimenti delegati — due diverse applicazioni: una per i magistrati, per i quali non si ha diritto ad altri proventi o compensi se dovuti per prestazioni rese in connessione con la carica (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1080); un'altra per i dirigenti, per i quali si è aggiunto (articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) che il divieto di percepire altri compensi si estende anche alle « prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza ».

Di conseguenza per i dirigenti generali l'onnicomprensività è rigida ed in effetti essi nulla percepiscono all'infuori dello stipendio; per i magistrati è invece meno rigida, per cui, negli stessi consigli o commissioni, i magistrati che intervengono in quanto tali, e previa designazione del ministro competente, percepiscono, come prima, il relativo compenso, mentre i direttori generali non hanno diritto, anche operando fuori ministero, ad alcun emolumento accessorio;

3) per conseguire la nomina a direttore generale — i cui posti sono limitatissimi — si rendono, normalmente, necessari decenni di carriera e sacrifici non comuni dopo di aver superato esami di sbarramento e frequentato corsi di aggiornamento in un lungo arco di tempo; si arriva alla fine della carriera con funzioni di livello C, pur essendo al vertice di una piramide con base larghissima. Soltanto nelle aziende autonome, nella Ragio-

neria generale dello Stato, nonché nei Ministeri dell'interno e degli esteri, si arriva al vertice con le funzioni di livello B.

\* \* \*

Chi consulta i precedenti ordinamenti dell'amministrazione statale può agevolmente rilevare che nel passato non esistevano — a differenza di oggi — direttori generali di livello B, ex grado terzo, perché, eccezion fatta per il capo della polizia e per i quindici prefetti preposti alle prefetture di maggiore importanza (in un periodo i cui detti uffici avevano attribuzioni molto più rilevanti delle attuali), tutti i più alti funzionari civili erano classificati di grado IV (attuale livello C), compresi il ragioniere generale dello Stato (l'unico grado IV in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato) ed i direttori generali delle aziende autonome.

Non era previsto alcun grado terzo neanche per i professori universitari. Ed inoltre al Ministero di grazia e giustizia potevano svolgere funzioni di direttore generale soltanto i consiglieri di cassazione e non i presidenti di sezione.

È giustificata oggi la differenziazione apportata?

Certamente no; tanto più che non si può obiettivamente sostenere che le funzioni — considerate di livello C — del direttore generale della cassa del tesoro; del direttore generale della cassa depositi e prestiti; del direttore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari; delle imposte dirette; delle dogane e imposte indirette; delle fonti di energia; dell'urbanistica ed opere igieniche; dell'istruzione superiore, eccetera che svolgono i direttori generali di livello B di qualche azienda autonoma, nonché di altri ministeri.

Ciò sta a dimostrare la palese ingiustizia subita dai direttori generali dei ministeri, classificati tutti fra i dirigenti generali di livello C, ingiustizia, che rischia purtroppo di mortificare persone e funzioni, che è dovere di tutti tutelare e garantire.

E se tutti possiamo rallegrarci dei risultati conseguiti da alcuni funzionari con

la legge sulla dirigenza, dobbiamo parimenti tutti preoccuparci che questi per converso non umilino esperienze acquisite e funzioni primarie ed essenziali.

Vogliamo vedere meglio nel concreto?

a) nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'unico grado IV (direttore generale) è passato al grado II e sono stati istituiti, con il conseguente attuale inquadramento nel livello C, n. 39 posti di grado IV;

b) nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, da 3 gradi IV si è passati a 35, di cui uno di grado III, compresi i dirigenti generali tecnici;

c) nell'amministrazione dei monopoli di Stato, dall'unico grado IV si è passati a 6 gradi IV ed all'istituzione si hanno oggi un grado III ed 8 gradi IV;

d) nell'amministrazione dei monopoli di Stato, dall'unico grado IV si è passati a 6 gradi IV ed all'istituzione di un grado III ed 8 gradi IV;

e) nella Ragioneria generale dello Stato, dall'unico grado IV si è passati a 6 gradi IV ed all'istituzione di un grado III;

f) nel Ministero dei lavori pubblici, sono stati istituiti, in aggiunta ai posti già esistenti di direttore generale, altri 20 posti di dirigente di livello C per i provveditorati generali, attribuibili anche ai funzionari amministrativi;

g) nell'amministrazione della pubblica sicurezza, non vi era alcun grado IV, mentre oggi ve ne sono 20 con la qualifica di ispettore generale capo;

h) nel Ministero dell'interno, i 16 gradi III sono diventati 49 (più che triplicati) ed i posti di grado IV sono stati portati a 75;

i) nelle amministrazioni militari, come carabinieri e guardie di finanza, all'unico grado IV (il comandante generale in seconda) si sono aggiunti altri 5 o 6 generali di divisione, concedendo al comandante in seconda, all'atto del collocamento a riposo, il grado III di generale di Corpo d'armata con il conseguente trattamento economico.

Se anche di tutto ciò ci rallegrassimo, non potremmo però ignorare (è elementa-

re senso di dovere e giustizia) che gli unici — circa una ottantina — che non hanno avuto aumenti numerici ed ai quali è stata preclusa qualsiasi possibilità di avanzamento sono i direttori generali dei ministeri, cioè proprio quelli che svolgono funzioni sempre classificate al massimo livello, sostenendo sul piano nazionale l'organizzazione dei complessi servizi con sacrifici non disgiunti a gravi responsabilità.

In definitiva, mentre i direttori centrali e gli impiegati con funzioni analoghe, il cui lavoro è coordinato da un funzionario di livello superiore, conseguono presto o tardi il livello B, o quanto meno hanno la

possibilità di conseguirlo, i direttori generali dei Ministeri — che dipendono direttamente dal ministro — non possono aspirare al livello superiore neanche all'atto del collocamento a riposo, pur svolgendo funzioni di certo non inferiori a quelle dei dirigenti generali considerati di livello B.

Un atto di riparazione, pertanto, si impone ed a ciò mira l'unità proposta di legge di natura morale più che economica, con la quale si propone che i direttori generali dei Ministeri vengano considerati di livello B, quanto meno dopo aver svolto per un certo numero di anni le funzioni di competenza della loro qualifica.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

I dirigenti generali, che svolgono le funzioni di direttore generale in conformità a quanto previsto nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conseguono il trattamento di livello B dopo quattro anni di effettivo esercizio, ai sensi dei vigenti ordinamenti, delle funzioni stesse.